

Delibera n. 72/2020

Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".

L'Autorità nella sua riunione del 26 marzo 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") e, in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede "a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)";

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della sopra citata direttiva 2012/34/UE;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" (di seguito anche: "d.lgs. 112/2015") e s.m.i., ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono che: "1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura";

- l'Allegato III, commi 1 e 2, secondo il quale *“1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato”*;
- l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;
- l'articolo 37, comma 3 e comma 14, lettera a), ai sensi del quale *“L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”*;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;

VISTA la delibera n. 141/2019 dell'8 novembre 2019, *“Prospetto informativo della rete 2021 presentato da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 e alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”*, e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, notificata in pari data (con nota prot. ART 14477/2019), con la quale l'Autorità, al fine di assicurare il progressivo allineamento dei contenuti del PIR ai contenuti minimi previsti dalla normativa di settore, ha emanato indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015 e dell'articolo 37 del d.l. n. 201/2011, con riferimento alla prima bozza del Prospetto informativo della rete 2021 – edizione luglio 2019 (di seguito: *“PIR 2021”*), trasmesso da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. (di seguito: *“FUC”* o *“Gestore”*) con nota del 31 luglio 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità, in pari data, con prot. 9159/2019);

VISTO in particolare, l'articolo 2 della suddetta delibera n. 141/2019, ai sensi del quale *“le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite dalla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2021, ai fini della relativa pubblicazione da effettuarsi entro il 7 dicembre 2019, nonché, per le prescrizioni ad esso riferite, in fase di predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”*;

- TENUTO CONTO** che l'indicato termine del 7 dicembre 2019 per la pubblicazione della versione finale del PIR 2021, stabilito nella delibera n. 141/2019, è da intendersi riferito, al 14 dicembre 2019, data di entrata in vigore dell'orario di servizio 2019-2020, quale determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 5, e dell'Allegato III, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112/2015;
- VISTA** la relazione predisposta dagli Uffici, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella summenzionata relazione, ed in particolare che, dalla documentazione agli atti sembra emergere la violazione, da parte del Gestore, dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. n. 112/2015, per non aver provveduto, nel termine del 14 dicembre 2019 e a tutt'oggi, a pubblicare la versione finale del PIR 2021, in violazione dell'articolo 14, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 112/2015, cui fa riferimento la tempistica indicata nella delibera n. 141/2019, essendo tuttora rinvenibile sul sito web istituzionale del citato Gestore solo la prima bozza del PIR 2021, edizione luglio 2019;
- RITENUTO** pertanto, per le ragioni anzidette, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di FUC, per l'eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per non aver provveduto nel termine del 14 dicembre 2019 e a tutt'oggi, a pubblicare la versione finale del PIR 2021, da elaborare secondo le tempistiche previste dal medesimo d.lgs. n. 112/2015 e in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni di cui alla delibera n. 141/2019;
- VISTA** la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell'Autorità", con la quale - tenuto conto di quanto disposto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020;
- CONSIDERATO** pertanto che i termini procedurali debbano essere stabiliti tenendo conto di quanto disposto nella suddetta delibera n. 69/2020;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per la violazione dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 112/2015, cui fa riferimento la tempistica indicata nella delibera n. 141/2019;

2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autoritatrasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di cinquanta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autoritatrasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di cinquanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre ottanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in duecento giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l.

Torino, 26 marzo 2020

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)